



Rovigo, 03/11/2021

Protocollo n. 98076

*Trasmissione via PEC*

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Ai Responsabili del SUAP  
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta  
Lagunare  
Piazza Garibaldi, 6  
ROVIGO

Al Sig. Presidente  
Ordine Provinciale Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
Via E. Toti 36  
ROVIGO

Al Sig. Presidente  
Ordine degli Ingegneri  
Via L. Barucchetto 6/6  
ROVIGO

Al Sig. Presidente  
Ordine Dr. Agronomi e Dr. Forestali  
Corso del Popolo 61  
ROVIGO

Al Sig. Presidente  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
Via Miani 33  
ROVIGO

Al Sig. Presidente  
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  
Via Silvestri 41  
ROVIGO

Sig. Presidente  
Al Collegio Periti Industriali  
Via L. Einaudi 24 int. 18 A. Tosi  
ROVIGO

**OGGETTO. CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA E PRODUTTIVA.**

**Adempimenti DPR 380/2001 - Notifiche Inizio Attività (ex art. 67 D.Lvo 81/2008) e pareri obbligatori (art.li 63, 65 e all. IV D.Lvo 81/2008) .**

Con riferimento alle competenze in materia di edilizia produttiva in capo alla scrivente Azienda sanitaria, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ed in relazione a quanto riportato nella Ns. precedente nota n. 5313 del 23/01/2017, si provvede a ribadire e specificare come l'attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs 222/2016, con particolare riferimento alle modifiche di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) e dell'art. 20 del DPR 380/2001, abbia determinato la definitiva abrogazione dell'obbligo di acquisizione del parere igienico sanitario nell'ambito del procedimento edilizio.

Pertanto, in tale contesto, già dall'11 dicembre 2016, non necessita più l'acquisizione del parere igienico sanitario nelle procedure amministrative ordinarie inerenti le pratiche edilizie, essendo definitivamente sostituito dalla dichiarazione a firma del progettista che assevera la conformità del progetto alla normativa ed alla regolamentazione di settore, e, quindi, anche per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi 5 anni e di un nuovo quadro organizzativo interno, a modifica parziale di quanto riportato nella precedente nota n. 5313/2017 la scrivente Azienda sanitaria ritiene opportuno provvedere ad un necessario aggiornamento delle funzioni istituzionali e delle tipologie di *service* sia alle Amministrazioni (Enti Locali) che ai professionisti nell'ambito delle procedure amministrative inerenti la citata edilizia produttiva, in relazione all'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'Amministrazione competente, nonché nei confronti dei privati.

Ciò premesso, si precisa che in relazione al **PARERE DI FATTIBILITÀ SU RICHIESTA DEL PRIVATO**, trattandosi di *service* avente carattere facoltativo e non obbligatorio, in analogia con quanto già disposto da altre Aziende sanitarie del Veneto, **tale parere non verrà più reso a partire dal 1.11.2021.**

Tuttavia, si precisa che verrà comunque garantita l' **ATTIVITÀ DI CONSULENZA** come stabilito dall' art. 1, comma 3, del D.lgs 222/2016, da definirsi come consulenza prestrutturata gratuita che continua ad essere svolta dai singoli servizi del Dipartimento di Prevenzione (SPISAL, SISP, SIAPZ; SIAN, SIAOA, SIPI) presso gli uffici della scrivente Azienda sanitaria.

Inoltre, in tale contesto, si ricorda che sin dal 2006 risulta a disposizione dei professionisti il documento "*vademecum normativo nella valutazione degli insediamenti produttivi*", scaricabile dal sito aziendale <https://www.aulss5.veneto.it/Valutazione-pratiche-edilizie>, ultima revisione maggio 2020, che esplicita la normativa di riferimento in funzione della tipologia edilizia alla quale attenersi nella predisposizione delle progettazioni.

Di seguito vengono riportate le attività che rimangono in essere come già individuate nella precedente nota n. 5313/2017.

**Espressione del parere obbligatorio da parte dello SPISAL in relazione alle richieste di deroga come previste nelle seguenti tre fattispecie, non rientranti nel DPR 380/2001:**

- **art. 63 D. L.vo 81/2008:** per luoghi di lavoro in cui sussistano vincoli urbanistici ed architettonici.
- **art. 65 D. L.vo 81/2008:** locali produttivi seminterrati ed interrati se ricorrono particolari esigenze tecniche, limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
- **allegato IV D. L.vo 81/2008:** altezze minime dei locali produttivi in caso di esigenze tecniche limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;

**Acquisizione della comunicazione di notifica inizio attività ai sensi dell'art 67 D.Lvo 81/2008 allo SPISAL (per il tramite del SUAP) come indicato nell'art. 5 comma 3 bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 222/2016.**

Con l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 5 del DPR 380/2001: "*Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*", permane a carico del datore di lavoro l'onere di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative, o modifica delle esistenti, nel territorio di competenza, consentendo la mappatura del territorio ed organizzare congruamente l'attività di vigilanza sulle attività produttive.

Nel portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) è presente il relativo procedimento "*Notifica ai sensi dell'articolo 67 del DLGS n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008)*".

Le informazioni attinenti tale procedimento sono disponibili sul sito aziendale:

<https://www.aulss5.veneto.it/Notifiche-inizio-attivita>

Il corretto utilizzo di questo strumento legislativo è un obbligo di legge la cui mancata effettuazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicata nell'art. 68 del D. L.vo 81/2008.

Si coglie l'occasione per precisare che, per tale attività, si registrano frequentemente trasmissioni di notifiche carenti, o con informazioni non corrette in relazione a quanto disposto dal DM 18.4.2014; in altri casi tale procedura viene confusa con quanto disposto dall'art. 99 del D. L.vo 81/2008 ed applicata, impropriamente anche per edifici residenziali.

**Attività di *service* a favore dei Comuni - PDC/SCIA/DIA artt. 20-22-23 DPR 380/2001.**

In relazione a quanto indicato nell'art. 21 della L. 241/1990, può essere richiesta la verifica di conformità igienico sanitaria (**facoltativa**) sull'autocertificazione prodotta, ed inviata dal SUAP/SUE Comune per quei Comuni che abbiano attivato con apposito atto di indirizzo/regolamento un controllo a campione sulle autocertificazioni emesse dai progettisti, in riferimento alla pratica depositata dal privato presso il SUAP Comunale.

L'autocertificazione prodotta dovrà risultare conforme alla modulistica vigente.

Infine, si comunica che si provvederà ad aggiornare il sito aziendale in relazione alle modifiche legislative e procedurali come sopra descritte ed in previsione di eventuali ulteriori indirizzi in materia di edilizia produttiva da parte della Regione Veneto.

Si ritiene opportuno precisare che le indicazioni procedurali come sopra descritte devono ritenersi idonee fino alla pubblicazione di eventuali nuove disposizioni in merito da parte della Regione Veneto, da attuarsi, salvo eventuali proroghe, nei tempi indicati dall'art. 5 del D.lgs. 222/2016.

Ringraziando sin d'ora per la consueta collaborazione e disponibilità che da sempre contraddistingue i rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli Ordini Professionali, si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dr.ssa Patrizia Simionato*